

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

8° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ..... Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*)... 3, 4, 5 e *passim*  
CARCARINO (*Rif. Com.-Progr.*) ..... 5  
CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* ..... 2, 4, 6 e *passim*

MANFREDI (*Forza Italia*) ..... Pag. 5  
VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 3

*(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ..... 10, 15, 18  
CARCARINO (*Rif. Com.-Progr.*)..... 16, 17, 18  
CONTE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* ..... 10, 11, 12 e *passim*  
RESCAGLIO (*PPI*) ..... 15  
SPECCHIA (*AN*)..... 15, 18  
VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 15, 16

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE*

**(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1635.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti di cui ho dato lettura nella seduta di martedì 11 febbraio.

Sulla base della discussione fatta e dei pareri espressi, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2. Il Governo ha illustrato le modalità e il senso del suo parere favorevole e quindi tale emendamento sarà messo in votazione insieme con l'emendamento 1.3 che è identico, e sarà poi da considerare in combinazione con il successivo emendamento 1.9.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Carcarino, identico all'emendamento 1.3, presentato dai senatori Zanoletti e Manfredi.

**È approvato.**

Risultano assorbiti pertanto gli emendamenti 1.4, presentato dal relatore, 1.5, presentato dal Governo, e 1.6, presentato dal senatore Conte e da altri senatori.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A nome del Governo ritiro l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 1.8.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

**È approvato.**

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ricordo che l'emendamento 1.11 dovrebbe contenere, per ricevere il parere favorevole del Governo, un termine finale di efficacia coincidente col recepimento della direttiva 91/271/CEE.

VELTRI. Accolgo senz'altro il suggerimento del Governo e do lettura dell'emendamento 1.11 come conseguentemente riformulato:

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991».

1.11 (Nuovo testo)

VELTRI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Veltri nel testo così riformulato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12/1.

BORTOLOTTO. In questo subemendamento la volontà dei proponenti va a toccare un punto molto delicato che è la possibilità di effettuare controlli nelle aziende ad alto rischio da parte di personale altamente qualificato che viene individuato, dalla nuova dizione proposta per l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 con l'emendamento 1.12, nel personale dell'ANPA, dell'ISPESL, dei vigili del fuoco e in altro personale delle amministrazioni pubbliche che si occupa di questi problemi. L'unica disposizione esistente fino ad oggi che consentiva di avere personale che avesse la qualifica di personale di polizia giudiziaria che potesse entrare nelle aziende con la qualifica necessaria ad effettuare i controlli era appunto l'articolo 20 del decreto, al quale è riferito l'emendamento che ora si vuole subemendare. Per questo personale altamente preparato e qualificato sono stati fatti i corsi, è stata fatta la preparazione anche sulla specifica funzione di polizia giudiziaria, il che presuppone una competenza giuridica particolare e responsabilità molto pesanti nel caso in cui questi compiano degli abusi verso le persone o le aziende che devono controllare.

Se facciamo una sanatoria degli atti con cui cancelliamo questa possibilità di dare caratterizzazione di ufficiale di polizia giudiziaria a questo personale, salta fuori un «guazzabuglio» giuridico con pochi precedenti. Questi soggetti hanno già fatto il corso, hanno già il tesserino in tasca, stanno già effettuando questi controlli presso le imprese definite, con riferimento alla legge, ad alto rischio; questo sta avvenendo in modo generale, perchè quando un ufficiale svolge un compito non può limitarsi ad un solo settore, ma se scopre delle infrazioni è tenuto per legge ad intervenire.

Noi in questo modo mettiamo queste persone in una incertezza del diritto incredibile, togliamo questa qualifica senza avere la possibilità di sopperire in altro modo, mettiamo in difficoltà gli interventi sulle aziende in tutti i presidi multizonali di prevenzione, e quindi nell'ANPA, perchè questo personale verrà poi trasferito all'Agenzia per la protezione

dell'ambiente. E togliendo il tesserino di polizia giudiziaria, togliamo questa possibilità anche all'ANPA.

Chiedo quindi che si rifletta meglio – e voterò contro il subemendamento 1.12/1 – sul problema che si sta andando a creare.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La questione posta dal senatore Bortolotto è giusta nel merito ma di difficile soluzione sul piano normativo: l'articolo al quale egli fa riferimento è scomparso dalle ultime versioni del decreto-legge. Come sapete, si tendeva a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (il riferimento del senatore Bortolotto era all'articolo 20): ebbene, non si faceva più riferimento a tale norma, anche se la nuova formulazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, proposta dal Governo con l'emendamento 1.12, equipara il personale chiamato ad effettuare le ispezioni a quello di polizia giudiziaria.

Non va dimenticato però che già nel precedente dibattito presso la Commissione ambiente del Senato, nel corso della passata legislatura, questa indicazione era stata giudicata imprecisa sul piano tecnico e discutibile sul piano politico-amministrativo. La sua imprecisione veniva evidenziata dallo stesso senatore Bortolotto in sede di discussione generale di questo provvedimento; da un punto di vista politico-amministrativo, la materia dei rischi industriali come ad esempio quella degli scarichi non deve vedere una invadenza dello Stato a danno delle imprese ma una responsabilizzazione di queste ultime rispetto ad una corretta informazione e gestione di sostanze e procedimenti industriali delicati e pericolosi. Non si tratta di imporre e reprimere ma di prevenire e coinvolgere. Per questo, ancor meno che per i controlli sull'inquinamento acustico e l'ambiente (ai quali si riferisce l'emendamento Carcarino) occorre l'intervento della polizia giudiziaria.

Tuttavia la questione posta dal senatore Bortolotto, relativamente ad alcune precedenti versioni del decreto-legge che avevano dato luogo all'attivazione di tesserini ed ispettori di polizia giudiziaria, sicuramente esiste per la pubblica amministrazione, e non credo che sia possibile risolverla in sede di sanatoria degli effetti del decreto-legge. Mi impegno in ogni caso ad esaminarla successivamente; chiedo anzi al senatore Bortolotto se non ritenga opportuno predisporre un atto di indirizzo in occasione di un prossimo provvedimento in modo che il Governo lo possa recepire, fatti salvi gli opportuni approfondimenti. In questo senso condivido le esigenze che egli ha espresso ma ritengo giusto mantenere questo emendamento, con la modifica proposta dal senatore Carcarino, per sanare provvisoriamente la situazione. In questo modo, finché non sarà recepita la direttiva europea, sono fatte salve alcune attività e quindi la possibilità di accesso nelle aziende.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 1.12/1 del senatore Carcarino che riproduce molto fedelmente la norma generale: è la procedura normale prevista in materia di controlli dalla legge istitutiva dell'ANPA, la legge fondamentale in materia di controlli ambientali. Non facciamo alcuna ecce-

zione alle normali procedure di controllo ambientale; ci riferiamo ad un modello giuridico-ispettivo ampiamente sperimentato.

SPECCHIA. Basterebbe riprodurre esattamente il testo dell'articolo della legge sull'ANPA, ma sarebbe pleonastico.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Che la norma possa essere pleonastica, dal momento che la materia è già disciplinata, posso anche convenire, ma poichè si tratta di un subemendamento che va a modificare un emendamento che fa riferimento alla polizia giudiziaria e che innoverebbe la norma ordinaria in materia di controlli, è necessario o un richiamo esplicito o la riproduzione del testo. In questo senso l'emendamento Carcarino non è certamente pleonastico. Capisco le osservazioni del senatore Bortolotto, trattandosi di impianti ad alto rischio, ma bisogna avere il massimo dell'avvertenza.

MANFREDI. Però la mia convinzione è che il massimo dell'avvertenza dipende dal massimo della competenza dei controllori e non dal tesserino di polizia giudiziaria, perchè il vero problema è il grado di responsabilità e di partecipazione dell'agenzia o il grado di competenza degli esecutori di questo controllo.

BORTOLOTTO. Non possono entrare in fabbrica se non sono ufficiali di polizia giudiziaria!

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ricordo che su tale emendamento è stato espresso il parere favorevole del relatore e del Governo.

CARCARINO. Questa era una richiesta fatta dal nostro Gruppo quando il relatore di questo atto era l'attuale ministro Ronchi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Questo rafforza i pareri favorevoli del relatore e del Governo. Metto ai voti l'emendamento 1.12/1, presentato dal senatore Carcarino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal Governo, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Giovannelli.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

SPECCHIA. Vorrei fare una rapida dichiarazione di voto. Noi non siamo favorevoli a questo emendamento perchè ci sembra un po' fuori luogo continuare con provvedimenti di legge ad occuparsi di fatti amministrativi; che debba essere la legge ad istituire un altro servizio presso il Ministero mi sembra una cosa ormai superata. Lo si faccia con provvedimento amministrativo, e il Parlamento si occupi di altro! Pregherei quindi il Governo di ritirare questo emendamento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Segnalo la stranezza dell'insieme di questo procedimento parlamentare che va a modificare norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, attuativo di una direttiva comunitaria del 1982; tutte le norme del provvedimento in esame modificano articoli di quel decreto.

Detto questo, il testo dell'emendamento segnala la volontà dell'amministrazione dello Stato di occuparsi in modo organico e specifico dei rischi industriali; cioè segnala una volontà positiva di non lasciare ad un ufficio marginale o ad occasionali funzionari una attività molto rilevante. Quindi vi preghiamo di apprezzare l'intendimento del Ministero. Tuttavia è giusto affermare che troppo spesso anche il Ministero dell'ambiente finisce per chiedere l'intervento normativo su questioni che potrebbero essere risolte diversamente, ma occorre considerare la particolarità del disegno di legge in esame; quindi insistiamo su questo voto.

SPECCHIA. Noi comunque siamo contrari.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il presidente fa presente che scriverà una lettera al Ministero dell'ambiente onde invitarlo a fare un uso più morigerato della richiesta dell'uso di norme di legge in funzione della riorganizzazione del Ministero. Infatti questa Commissione – senza particolari ostilità e anzi con una notevole disponibilità – ha collaborato anche a varare una legge per la riorganizzazione del Ministero. Non può essere però che, anche alla luce di quanto alle Commissioni viene raccomandato dai Presidenti di Camera e Senato, noi ci accingiamo positivamente a fare continuamente una operazione di questo tipo.

Devo dire che sull'emendamento 1.31 il relatore si rimette alla Commissione perchè quanto meno si provvede con la mobilità, e quindi non ci sono oneri, tutto sommato.

BORTOLOTTO. Non si spedisca la lettera soltanto al Ministero dell'ambiente, ma anche a quello dei lavori pubblici e a tutti coloro che hanno presentato disegni di legge in questo periodo!

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ho fatto riferimento al Ministero dell'ambiente perchè in ogni provvedimento presenta questo problema, e noi invece abbiamo approvato una disposizione apposita. Il Ministero per i lavori pubblici si è dotato di ingegneri, ma per il momento è stato l'unico caso. Non è una particolare forma di discriminazione del Ministero dell'ambiente.

LASAGNA. Vorrei fare una dichiarazione di voto. L'Italia è forse l'unico paese che ha il personale adatto a fare qualunque tipo di lavoro. Immagino che per gestire il servizio inquinamento atmosferico e inquinamento acustico e industriale del Ministero dell'ambiente ci vorrebbero dei tecnici, delle persone che hanno avuto una storia forse di ingegneria, di chimica, comunque di una specializzazione, signor Presidente. Non credo che il solito trasferimento dalle Poste o dalle Ferrovie possa andare bene. E la mobilità non fa altro che rendere sempre meno credibile la stessa azione del Ministero o di questi servizi che dovrebbero avere ed esercitare una responsabilità molto marcata. Per cui sono assolutamente contrario a risolvere il problema della mobilità creando un «non servizio inquinamento atmosferico».

Pertanto noi votiamo decisamente contro questa proposta. Questo è l'unico paese in Europa – ripeto – disposto a fare a questo tipo di *pout-pourri*, di risotto, di gestione del personale che in fin dei conti ha o dovrebbe avere una responsabilità enorme.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto i voti l'emendamento 1.31, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Le somme in conto residui sui capitoli 1556, 1557, 7302, 7303, 7306, 7352 e 7412 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo n. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, possono essere conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1997.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «programmazione economica» inserire le seguenti: «per l'anno 1996».*

2.1

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i prodotti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:

a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212;

b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330;

c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;

d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 1993, n. 542;

e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134;

f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;

g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414;

h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;

i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601;

l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723;

m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;

n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;



- o) articolo 1, comma 1 , lettera q), del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141;
- p) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
- q) articolo 1, comma 1 , lettera q), del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257;
- r) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
- s) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359;
- t) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
- u) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
- v) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568;
- z) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 81;
- aa) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94;
- bb) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
- cc) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231;
- dd) articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
- ee) articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.»

2.3

IL GOVERNO

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Do per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.3: essi completano la logica di questo provvedimento di sanatoria degli effetti di decreti-legge diversi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questi emendamenti. Anche se non c'è stretta attinenza alla materia in esame, l'emendamento 2.3 è stato dichiarato ammissibile in relazione alla situazione straordinaria determinatasi in seguito all'emanazione di diversi decreti. Con le osservazioni, i distinguo e le preoccupazioni che anche oggi vengono espresse, ritengo opportuno approvare questo emendamento che consente di portare a compimento una serie di complesse, difficili, contrastate e forse ancora non perfette procedure di spesa e di pianificazione in materia ambientale, anche se non hanno strettamente a che fare con i rischi di incidenti.

Anche di tale problema intendo far menzione nella corrispondenza con il Ministero dell'ambiente.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ringrazio la Commissione per il lavoro svolto; con riferimento poi all'ordine del giorno n. 1 approvato ieri, vorrei consegnare una nota informativa sull'articolo 24 del decreto-legge n. 351, che potrà consentire di impostare la discussione entro 90 giorni nella Commissione ambiente del Senato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Questa nota verrà distribuita a tutti i componenti la Commissione, dal momento che rappresenta la prima risposta del Governo in merito alle osservazioni sollevate con l'ordine del giorno che abbiamo approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale, che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico».

Prego il senatore Conte di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento al nostro esame impone una valutazione di tipo «globale». In caso contrario, se si procedesse alla considerazione dell'uno o dell'altro fattore, sarebbe inevitabile confermare contrapposizioni e infine una comunque dannosa non decisione. Tale premessa è necessaria se si tiene conto della storia parlamentare, dell'ultimo anno almeno, riguardante le misure a tutela dell'ozono stratosferico: sono stati emanati ben cinque decreti-legge che ci hanno visto, sul finire del 1996, proprio qui al Senato, incapaci di de-

cidere. Questo elemento deve entrare nella riflessione di ognuno di noi.

Il disegno di legge al nostro esame riapre nei termini corretti la problematica, a partire dal punto a cui si era giunti, quando è intervenuto lo stallo rievocato. È perciò significativo l'auspicio a questo punto di un esame produttivo da parte nostra e finalizzato ad un risultato non qualsiasi o purchè sia ma coerente e utile per tutti. L'approccio globale deve essere la prima esigenza.

La dannosità globale per l'ozono stratosferico va riferita a tre parametri: il potere di danno all'ozono, il potenziale di riscaldamento dell'atmosfera (il cosiddetto effetto serra) e la durata della presenza di una sostanza lesiva nell'atmosfera.

È ormai consapevolezza generalizzata nella comunità scientifica che i danni all'ozono sono generati da agenti diretti, come le sostanze lesive contenute negli idroclorofluorocarburi, ma anche da quei fattori come il riscaldamento dell'atmosfera o il raffreddamento della stratosfera, che realizzano le condizioni ottimali – si fa per dire – per la distruzione dell'ozono. Questo richiamo alla globalità e complessità del tema non è per giustificare l'impossibilità di fare qualcosa di concreto e di efficace, sia pure partendo da un segmento del pianeta; non si vuole attenuare la responsabilità diretta di soggetti e fattori che non possono sfuggire alla necessità di modificare profondamente in tempi precisi e quanto più urgenti mentalità, organizzazione, scelte produttive e/o economiche.

Ciò premesso, non può sfuggire ad alcuno di noi la obbligata dimensione mondiale e/o europea di una tematica come la presente. Basterebbe richiamare i punti di riferimento fondamentali in materia, che sono appunto di natura europea e mondiale: il primo è il protocollo di Montreal sulla protezione della fascia di ozono, con i successivi «emendamenti di Copenhagen» (che risalgono esattamente a dieci anni fa); il secondo è la Convenzione sui cambiamenti climatici, che è del 1992; e infine, terzo punto di riferimento del quadro normativo è appunto il Regolamento della Comunità europea n. 3093 del 15 dicembre 1994.

La prima concreta urgenza è quella di rafforzare, sviluppare, rendere verificabile l'impegno a livello sovranazionale, perchè l'utilizzazione e soprattutto la produzione delle sostanze lesive dell'ozono siano vietate, e nei tempi più abbreviati e rapidi. Siamo però obbligati, pena l'incapacità di incidere davvero e di determinare processi e definizioni coerenti con gli obiettivi citati, ad assumere come inevitabile il quadro normativo europeo, a recepirne tempi, modalità, anche vincoli, con la contemporanea inequivoca assunzione di responsabilità politica, tesa a fare raggiungere unitariamente e istituzionalmente posizioni più avanzate e chiare da parte di tutti i paesi.

Crediamo di potere affermare che non di esigenza generica si tratta, quella ora avanzata, ma di una effettiva linea politica che il Governo italiano ha assunto e portato avanti in tutte le sedi e i momenti del confronto e al tavolo intergovernativo (in questa sede voglio anche apprezzare la presenza del Ministro dell'ambiente, che si è particolarmente impegnato a nome del Governo italiano a questo tavolo di trattativa euro-

pea e anche mondiale). Riteniamo inoltre di poter chiedere in questa fase di avvio della discussione su questo provvedimento una conferma e anche magari un annuncio di possibili sviluppi positivi su questa tematica che come Commissione possiamo esprimere e che esprimo come relatore.

Si può dunque riconoscere l'utilità e la ragione di fondo di questo disegno di legge al nostro esame. Esso non vuol essere momento di rallentamento e di rinvio dell'impegno a tutti i livelli, ma anzi condizione di maggiore forza e di coerenza nel confronto europeo. In ogni caso come relatore sono convinto di questo secondo significato e connesso alla valutazione positiva del disegno di legge appunto al compito e all'obiettivo più ambizioso e importante.

Il disegno di legge nasce dalla necessità di far fronte alla procedura di infrazione avviata a livello comunitario nei confronti dell'Italia in relazione alla legge nazionale che è la legge base in materia di tutela dell'ozono stratosferico, cioè la legge n. 549 del 1993. Si tenga conto che il Regolamento n. 3093 della Commissione europea è della fine del 1994, quindi comunque si sarebbe dovuta rivedere la normativa nazionale, ovviamente in direzione del recepimento di quanto contenuto nel Regolamento comunitario. E di questo aspetto, ricordo, ne abbiamo parlato qui in Commissione quando nel mese di dicembre affrontammo per la nostra parte il provvedimento nel testo di allora, e ne parlò appunto il senatore Veltri.

Ma si tenga conto, insieme a questo riferimento ai tempi, della necessità prima richiamata di non puntare all'immobilismo – e questo è un punto politico –, ma al contrario di rilanciare la questione di fondo riuscendo ad evitare che si mantenga la attivazione del procedimento di infrazione e, soprattutto, che si determinino nuove difficoltà (aggiungendosi ad altre che obiettivamente si sono già determinate con la incertezza e la stasi normativa richiamate) per settori della produzione e dell'occupazione nel nostro paese. E su questo non credo che possano essere tranquillizzanti impostazioni o approcci di tipo riduttivistico, quasi a negare l'esistenza di questo aspetto del problema, che invece deve entrare come punto non fondamentale, ma integrante, della nostra riflessione e valutazione.

Insomma, siamo convinti che la approvazione del disegno di legge debba consentire una più incisiva azione e, oserei dire, una credibilità politica esaltata maggiormente costruita e solida in sede comunitaria. Dunque il significato centrale del disegno di legge è appunto nell'adeguamento della nostra legge a quella europea e nella necessità (direi assoluta) di eliminare le non poche incertezze e confusioni che, se hanno già causato – come richiamavo prima – danni notevoli, ne potrebbero determinare nel futuro prossimo di ancora maggiori.

Probabilmente non è esagerato immaginare e affermare che con il provvedimento all'esame si può iniziare a coniugare correttamente situazione presente e prospettiva, da realizzare secondo scadenze e finalità le più valide. Ecco allora il senso delle modifiche proposte, che rispondono all'obiettivo dell'adeguamento alla normativa comunitaria.

La legge italiana fondamentale in materia, la n. 549 appunto del 1993, sicuramente assai avanzata per i contenuti e nelle previsioni temporali in essa affrontate – probabilmente troppo avanzata, se su questa espressione si può convenire in un giudizio politico, che ci aiuti però a fare meglio e non ad assumere una posizione culturalmente regressiva sui contenuti – viene modificata nella parte relativa al controllo di HCFC, HBFC e bromuro di metile attraverso il divieto di utilizzazione articolato per settori, giusta l'indicazione del Regolamento comunitario.

Anche il tema della etichettatura e dell'informazione del consumatore è ricondotto all'emanazione del Regolamento attuativo. Ma l'aspetto indubbiamente più significativo e anche più meritevole di attenzione è l'indicazione del termine per la utilizzazione delle sostanze vietate fissato all'anno 2008 dal testo che il disegno di legge presenta alla nostra discussione. Su questo punto il relatore rinnova le considerazioni finora svolte, tendenti a condurre sul terreno politico dell'impegno in sede europea tutte le perplessità o obiezioni. Non appare utile una contrapposizione in cui siano assenti le ragioni della concretezza e degli obblighi da usare positivamente e produttivamente. Contemporaneamente siamo anche dell'opinione che non solo il termine del 2014, che comunque è il termine previsto dalla Comunità europea, vada, nel confronto in sede comunitaria, anticipato, ma che sempre in quella sede ormai obbligata vada rivista la materia specifica delle deroghe finalizzate agli usi cosiddetti essenziali, non solo perchè comunque è assegnato per tale via uno spazio eccessivo alla presenza (sia nell'ambito produttivo, sia per il consumo) delle sostanze lesive, ma anche perchè si è dato luogo, paradossalmente, ad una sorta di politica che premia le produzioni più pericolose e penalizza i soggetti chi si sono impegnati nella ricerca e attuazione di soluzioni industriali meno dannose. E credo che questa considerazione possa riguardare almeno una parte sicuramente significativa del mondo produttivo italiano. Forse può risultare di qualche utilità la riflessione sulla attuale presenza nel mercato degli *halons*, che pure era impedita dalla legge n. 549 con riferimento all'inizio dell'anno 1994. Questo deve far riflettere la Commissione su cosa significhi porre degli obiettivi fondandoli in un quadro di incertezza anche operativo, di verifiche e comunque d'intese sempre sovranazionali.

Ci sembra che dall'insieme del quadro emerga la necessità di certezza normativa e dell'assunzione di responsabilità politica per ottenere rapidi miglioramenti, e necessariamente nel contesto europeo. Non mi stancherò di dirlo, e spero e credo che i colleghi si rendano conto di cosa questo richiamo al contesto europeo significa per un provvedimento come quello al nostro esame. Il disegno di legge si muove e va giudicato in tale ottica; e le modifiche che interverranno nel corso del nostro esame parlamentare credo dovranno essere coerenti con tale impostazione.

All'articolo 1 è aggiornato il richiamo alla normativa europea con il riferimento all'ultimo regolamento comunitario, che comprende tutte le disposizioni emanate precedentemente.

L'articolo 2 introduce, nell'ambito dell'adeguamento complessivo alla normativa comunitaria, una graduazione dei tempi, anche per quan-

to attiene al termine finale per il funzionamento a regime dei divieti, legata appunto alle scadenze europee. Sotto questo aspetto credo che si riproponga il tema inevitabile – lo pongo all'attenzione dei colleghi e del Governo – del limite temporale fissato nel 2014. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 viene prevista la possibilità di incentivare le dismissioni anticipate dell'uso delle sostanze nocive prevedendo accordi di programma: ci sembra questo uno strumento assai utile e di cui lo stesso Parlamento potrà valutare l'efficacia e l'incidenza in funzione di una vera cultura dell'impresa e della produzione sostenibile. Occorre fare uscire anche questo tema della sostenibilità dello sviluppo, per questo particolare aspetto che ha un valore generale, da una genericità ed una ripetitività che spesso non si traducono in operatività concreta. In questo articolo sono previste anche le sanzioni per le imprese che violano il regolamento.

L'articolo 3 concerne obblighi in materia di recupero e smaltimento, prevedendo modalità di raccolta e conferimento delle sostanze lesive in centri appositi. È previsto anche il concerto tra i Ministri dell'ambiente, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, proprio ai fini di una conclusione positiva di quegli accordi di programma con le imprese tali da consentire un sicuro e differenziato trattamento delle sostanze lesive; è prevista altresì l'emanazione di regolamenti per l'emanazione delle specifiche modalità.

L'articolo 4 specifica le modalità di etichettatura o di pubblicizzazione dei prodotti contenenti sostanze lesive. Forse anche a tale riguardo le proposte di integrazione che potranno emergere nel corso della discussione potrebbero rivelarsi utili e coerenti.

All'articolo 5 sono previste le spese finalizzate sia alle attività nazionali a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (una formulazione molto generica ma che in questo contesto è sufficientemente chiara) sia alla partecipazione a gruppi di lavoro sia alla continuazione delle attività previste dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992 (quella relativa al clima) e dal Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera (successivo alla Convenzione di Montreal del 1986).

In conclusione, signor Presidente, onorevoli senatori, intendo ribadire le finalità più importanti che dalla nostra discussione possono ricevere un riconoscimento ed un incardinamento concreto. Prima di tutto, la considerazione dell'aspetto economico, di mercato all'interno di una considerazione più generale sulla necessità di protezione e tutela dell'ozonosfera. Un secondo punto riguarda la necessità che al di fuori del nostro ragionamento, per quanto possibile, si tenga conto di una impostazione che, per quanto nobile e meritevole di accordo, è legata all'organizzazione concreta anche sul piano istituzionale. Di questo si deve tener conto quando ci si riferisce al contesto europeo e al quadro degli accordi internazionali. In questo quadro, nel quale dobbiamo muoverci con coerenza ed unitarietà politica, si possono affermare le ragioni – perchè no? – del nostro mondo produttivo; ciò non deve avvenire separando questo tema dalle finalità più alte e generali di protezione e tutela dell'ozono, che appare un tema quanto mai significativo e di impor-

tanza assoluta in questa fase della storia e della vita del pianeta. Gli obiettivi sono di natura politica ed hanno la loro sede naturale non solo nel nostro Parlamento ma anche in sede europea, in quella sede sovranazionale nella quale dobbiamo cercare un accordo nel giusto equilibrio, nella convinzione culturale e politica che molto si possa e si debba fare per compiere un passo avanti nella protezione e tutela dell'ozonosfera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPECCHIA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione rispetto alla questione che in passato ha creato alcune divisioni all'interno della maggioranza e che era stata posta in sede di esame dell'ultimo decreto-legge con un emendamento all'articolo 2 alla Camera dei deputati: mi riferisco alla data del 31 dicembre 2008, che si voleva spostare ad un'epoca successiva.

Vorrei sapere i motivi in base ai quali il Governo ha riproposto il testo non modificato, visto che sia alla Camera che al Senato vi era invece una larga convergenza sulle modifiche apportate, anche per capire, al di là di quello che è scritto, i motivi più profondi della proposta avanzata, in maniera da poter avere anche noi una riflessione su questo. Chiaramente ringrazio il relatore, che abbiamo seguito con attenzione nel suo intervento, ma c'è questo elemento che credo sia più importante e su cui credo sia necessario anche sentire qualcosa dal Governo.

RESCAGLIO. Sento il dovere di ringraziare il relatore perchè effettivamente ci ha fornito ampie ragioni per capire il disegno di legge in sè.

Nell'articolo 3 c'è un comma, il 5, che secondo me è molto importante, però non sarà facile da attuare o da vedere in azione pratica immediata. Esso recita: «Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse». Si tratta di un punto molto significativo; credo però che non sarà facile sul piano della realizzazione immediata, anche se penso che sia sostanziale questa norma per ridurre effettivamente tutti gli effetti negativi che possono verificarsi. Si tratta in sostanza di vedere come in modo concreto si può attuare nella distribuzione di tutta la nostra realtà geografica.

VELTRI. Voglio ringraziare non formalmente il relatore, ma prendere spunto da due direttrici del suo pensiero che condivido particolarmente, in specie quando ci mette sull'avviso rispetto ai pericoli della produzione, commercializzazione e uso dei prodotti lesivi dell'ozono accompagnando tale considerazione con una dissertazione che investe anche aspetti di svolta dell'approccio politico. Di questo credo siamo avvertiti tutti all'interno della Commissione. Va dato

atto al ministro Ronchi di avere impostato il Ministero in una azione anche in questa direzione in maniera incisiva.

L'altro dato ancor più importante di questo discorso, perchè ancor più generale, riguarda l'approccio ambientale non tanto a livello locale o nazionale, ma in una sfera che trova il suo riferimento in ambiti sovranazionali, e in questo caso europei. Vorrei ricordare molto brevemente la discussione che abbiamo avuto in questa Commissione quando abbiamo esaminato in sede consultiva lo schema di decreto legislativo sui rifiuti; in quella circostanza ci fu un incontro-scontro in termini dialettici tra maggioranza e opposizione per quanto riguardava una serie di norme incentivanti e disincentivanti una serie di prodotti, quindi il sostenere o il deprimere alcuni tipi di attività rispetto ad altri. In quella stessa sede da parte della maggioranza - ma, vorrei ricordare, quasi all'unanimità - fu sottolineato l'aspetto di come ormai anche le politiche industriali in particolare hanno una scala e una dimensione che non possono essere commisurate all'interno di confini nazionali, ma spesso vanno considerate all'interno del cosiddetto mondo della commercializzazione e della produzione globale.

Adduco questo esempio perchè mi pare che siamo in presenza di un caso, quale quello che stiamo trattando, in cui affrontare il problema della riduzione dei prodotti lesivi dell'ozono stratosferico a livello locale potrebbe essere una giusta esercitazione anche in termini dialetticamente corretti, ma probabilmente di scarsa incidenza sull'effetto globale, per un verso, e per l'altro potrebbe non tenere nella giusta e comunque nella esistente considerazione il fatto che il mondo dell'industria e della produzione avanza.

Visto che non c'è possibilità di erigere muri rispetto all'importazione di prodotti che dal resto d'Europa verrebbero comunque importati (ma di questo avremo modo di dibattere nel momento in cui ci saranno, se ci saranno, emendamenti correttivi al testo), mi preme sottolineare il taglio e l'impostazione con cui il relatore ci ha posto il problema, e credo che non possono non essere condivisi da chi pensa che questi tipi di argomenti non possono essere guardati secondo logiche di cortile, ma vanno invece visti secondo logiche di ampiezza ben più vasta.

CARCARINO. Signor Presidente, signor Ministro, dopo avere letto attentamente le norme e i documenti allegati al disegno di legge n. 2051 contenuti nel fascicolo sono indotto, mio malgrado, a dichiarare in premessa che alle soglie del XXI secolo esiste ancora una «politica della non politica ambientale». Non è, signor Presidente, un gioco di parole, ma un dato di fatto. Abbiamo la legge n. 549 del 1993, oserei dire una delle leggi più avanzate d'Europa per la tutela dell'ozono stratosferico e l'ambiente, che è stata sabotata dal Ministero dell'ambiente. Infatti, dopo la nascita di questa legge, per oltre due anni questo Ministero non ha elaborato alcun regolamento attuativo, assumendo nei fatti una posizione di retroguardia e di tutela degli interessi delle industrie produttrici di sostanze che colpiscono la fascia dell'ozono; tutto questo in aperta contraddizione con la volontà espressa dal Parlamento nel dicembre 1993, quando



fu convertito in legge il provvedimento a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

C'è da restare stupefatti, onorevoli colleghi, signor Presidente e signor Ministro. di fronte al fatto, noto a tutti noi, che il danno arrecato all'ambiente, all'ozono stratosferico, si protrae per venti anni dal momento in cui cessa l'uso delle sostanze nocive, soprattutto per le conseguenze sugli abitanti del pianeta; danni che sono stati definiti agghiaccianti e i cui dati sono stati forniti nel 1993 alle Commissioni parlamentari competenti dall'Istituto superiore di sanità. In Italia, a causa dell'aumento delle radiazioni ultraviolette, nell'anno 1989 abbiamo avuto dai 50 ai 100.000 casi di melanoma cutaneo, e di questi 2.000 sono stati mortali. Inoltre, a testimonianza di questi pericoli, nella stagione estiva del 1996, com'è noto a tutti i colleghi, quotidianamente, attraverso la stampa e le reti televisive, venivamo informati e consigliati sui tempi di esposizione al sole allo scopo di evitare danni alla cute, anche sotto forma di tumori e di melanomi.

Di fronte a quanto ha fatto in passato il Ministero dell'ambiente, la risposta da dare oggi deve tradursi in un atto concreto e in un impegno a difesa del diritto assoluto dei singoli al bene primario della salute. Noi lo faremo anche attraverso il disegno di legge al nostro esame (con l'impegno ad approvare il testo così com'è), che in buona sostanza si muove lungo questa direttrice.

Nel merito del disegno di legge, voglio concordare con quanto ha detto il collega relatore, che ringrazio per la sua esauriente illustrazione, sul punto secondo cui vi è una necessità di introdurre modifiche alla legge n. 549 del 1993 determinata dalla circostanza che la Comunità europea, appena approvata tale legge, ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per violazione della direttiva 83/189/CEE: nello specifico, esso verteva sull'obbligo di notifica preventiva di tutti i provvedimenti nazionali aventi le caratteristiche di norme tecniche e per incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Ad avvalorare infatti questa impostazione, la legge n. 549 viola l'articolo 30 del trattato CEE, perchè all'articolo 3, comma 4, relativo al divieto di produzione, importazione, esportazione, commercializzazione ed utilizzazione delle sostanze ritenute lesive per l'ozono, vi sono norme che hanno un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari. Come ha detto il relatore, parliamo degli HCFC e degli HBFC.

Inoltre, e direi soprattutto, l'urgenza del provvedimento al nostro esame è dovuta al fatto che la Comunità europea ha richiesto la sospensione della legge n. 549 del 1993, rilevando che essa non potrebbe essere fatta valere – cosa molto grave – nei confronti di terzi, poichè questi avrebbero la possibilità di richiedere la disapplicazione della norma nelle sedi giurisdizionali.

Giova ricordare – lo ricordo a me stesso e a tutti i colleghi – che la suddetta legge n. 549 prevede, a partire dal 1° gennaio 2000, la cessazione della produzione delle sostanze al cloruro e al bromuro di metile, mentre il regolamento della Commissione europea del 15 dicembre 1994, n. 3093, fissa i tempi di cessazione per gli HCFC al 1° gennaio 2015 e una graduale riduzione degli HBFC

a partire dal 1998 fino alla cessazione, che è prevista per il 1° gennaio 2010.

Questa diversità di date – che il relatore non ha sottolineato nel suo intervento – ha di fatto costituito una incongruenza che ha creato un malessere nel mondo ambientalista e difficoltà alle imprese e ai lavoratori del settore. Ritengo quindi che il Governo abbia agito bene fissando al 31 dicembre 2008 il termine di cessazione della produzione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento.

A nostro avviso, signor Presidente, questa proposta (che condividiamo e difenderemo), ovvero l'anticipo della cessazione della produzione, della commercializzazione e dell'uso delle sostanze nocive per l'ozono, è legata alla probabile adozione in sede comunitaria di scadenze più brevi, nonché all'opinione che l'Italia in questo caso – ci vorrebbe a tal fine una dimostrazione di coraggio da parte di tutte le forze politiche – possa svolgere una funzione di stimolo in sede di Unione europea, sollecitando le imprese a cercare prodotti alternativi meno pericolosi e soprattutto spronandole all'innovazione tecnologica. Le imprese, infatti, si devono porre quanto prima nelle condizioni di inquinare meno producendo minor impatto sull'ambiente e in particolare sullo stato dell'ozono.

Infine, fermo restando – e questa è la nostra condizione, che tengo particolarmente a sottolineare – che si ottemperi alle direttive emanate dalla Comunità europea, riteniamo che, qualora le soluzioni a livello nazionale anticipino date e tempi di attuazione rispetto a quelli europei, le stesse possano e debbano essere assunte, perchè sono migliorative. Tutto ciò potrebbe rappresentare uno stimolo per avvicinare nel tempo gli obiettivi, specie se di salvaguardia ambientale e di diritti sociali.

In questo modo le legislazioni nazionali potranno svolgere un ruolo propulsivo rispetto alla più completa legislazione europea.

SPECCHIA. La mia domanda è rimasta senza risposta; rilevo però una conversione generale «sulla via di Damasco».

PRESIDENTE. Considerata l'imminenza dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO



